

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2728/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1989

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85<sup>(5)</sup>, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato italiano dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione del mercato degli oli d'oliva, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte; che, al fine di evitare eventuali scappatoie a tale disposizione e che, di conseguenza, i quantitativi messi in vendita siano accaparrati da un numero limitato di operatori, occorre prevedere la possibilità di partecipare a tale gara per gli operatori riconosciuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denomi-

nato « AIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

- circa 4 000 t di olio d'oliva vergine lampante,
- circa 2 500 t di olio di sansa d'oliva.

*Articolo 2*

Il bando di gara è pubblicato l'11 settembre 1989.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'AIMA, via Palestro, 81, I-00185 Roma.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

*Articolo 3*

Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma, entro e non oltre il 25 settembre 1989, alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta, come tale, alla data del 31 dicembre 1988, in un registro pubblico di uno Stato membro. Inoltre ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 1 500 t per olio d'oliva vergine lampante, e di 500 t per olio di sansa d'oliva.

*Articolo 4*

1. Per quanto riguarda gli oli d'oliva vergine lampanti, le offerte sono fatte per un olio avente 5° di acidità.

Per quanto riguarda gli oli di sansa d'oliva, le offerte sono fatte per un olio avente 10° di acidità.

2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

A. Olio d'oliva vergine lampante:

- fino a 5° di acidità:
  - maggiorazione di 528,6 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 5°;
- da più di 5° sino a 8° di acidità:
  - diminuzione di 528,6 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 5°;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.